

STATUTO

“A.C.S. POVOLARO” – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “A.C.S. POVOLARO”, Associazione per le iniziative Culturali, Ricreative e Sportive, con sede in Povolaro, presso l'indirizzo fissato dall'Assemblea e che potrà essere modificato in qualunque momento con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'Associazione potrà compatibilmente, con le caratteristiche previste dalle norme relative, assumere anche la veste di associazione di promozione sociale.

Art. 2 - Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'associazione si propone i seguenti scopi e attività:

- Lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, ricreative e sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale della persona, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica motoria e non;
- Tavole rotonde, convegni, Conferenze, Congressi, Dibattiti, Mostre scientifiche, Inchieste, Seminari, Istituzioni di biblioteche, Proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse culturale.
- Teatro e intrattenimenti musicali, organizzazione di gite e trattenimenti ricreativi in genere. Promozione di momenti di aggregazione con l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative.
- Incontri, Manifestazioni in occasione di feste, ricorrenze o altro.
- Promozione di attività sportive quali Pallavolo, Ginnastica Artistica, Aerobica, Ginnastica per adulti sia a livello agonistico che amatoriale.
- Pubblicazione di una rivista bollettino, Pubblicazione di atti di convegni o di altro, secondo la normativa vigente in materia.

L'associazione si propone di svolgere anche altre attività connesse agli scopi istituzionali. Infine, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, l'Associazione può esercitare delle attività complementari di servizio su incarico di Amministrazioni pubbliche e private.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire Impianti sportivi, locali per manifestazioni culturali e ricreative, gestire Campagne Pubblicitarie reinvestendo gli avanzi nell'Associazione stessa ed evidenziandoli contabilmente.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Art. 3 - La Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano esplicita richiesta scritta. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dovrà dichiarare:

- di voler partecipare alla vita associativa, sostenere e promuovere le decisioni e le linee guida dettate dagli organi sociali
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva di appartenenza
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata; I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate;
- c) per decadenza, qualora il socio non partecipi più alle attività sociali preventivamente concordate.
- d) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto ed ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva a cui l'Associazione si affilierà;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera é ammesso ricorso all'assemblea e la decisione é inappellabile.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci in funzione dei maggiori servizi chiesti all'associazione ed erogati dalla stessa;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7: Quote associative e contributi

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente a stabilire le quote supplementari e/o suppletive dovute dai soci in relazione alle diverse attività sportive esercitate e delle diverse modalità di esercizio delle stesse.

Art. 8: Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 9: Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo. L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie

deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o e-mail, pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nel modo ritenuto più idoneo; in tutti i casi, con un preavviso di almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione quando sono presenti almeno 1/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di 3 deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri, non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva cui la stessa Associazione si affilierà, e' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

La riunione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a ciascun consigliere nel modo ritenuto più idoneo, senza particolari formalità, ed è valida con almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto. Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del

Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà essere nominato un tesoriere che potrà essere anche un membro del Consiglio Direttivo, incaricato di gestire la cassa ed i fondi dell'associazione e che dovrà in ogni caso riferire al Consiglio Direttivo sul suo operato. Il Tesoriere potrà essere sostituito in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Art. 11: Decadenza del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea dei soci li può sostituire. I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo decade allo scadere del mandato, per voto di sfiducia dell'Assemblea straordinaria o se per qualsiasi ragione venga a mancare il numero minimo dei suoi componenti. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo. Entro un mese dalla sua decadenza sarà convocata l'Assemblea per l'elezione dei nuovi consiglieri.

Art. 12: Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo e il Segretario con funzione di Tesoriere. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13: Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica per tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto. I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

6

Art. 14: Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo settembre e si chiudono il trentuno agosto dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico—finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15 - Patrimonio e Divieto di distribuzione di utili

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti e Federazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - In trasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota di contributo associativo é intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 17 - Le Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere gli scopi istituzionali.

Art. 18 - Modifiche alla Statuto

Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 19 - Scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla FIPAV o dall'Ente di promozione sportiva cui la stessa Associazione si affilierà, o dal CONI.

Art. 20: Norme di rinvio

Per quanto non indicate nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Del presente statuto è stata data chiara lettura all'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 settembre 2012 che lo approva e lo conferma.

Povolaro, 10 dicembre 2012